



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare”, d’ora innanzi “Codice” e, in particolare, l’articolo 1826-bis, così come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone “Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ...” l’istituzione di un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a “riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi”;

- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definiti annualmente i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;

- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che “In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

- a) riduzione del fondo di cui all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall’anno 2018;

- b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l’anno 2018, euro 10,5 milioni per l’anno 2019, euro 9,5 milioni per l’anno 2020, euro 9,9 milioni per l’anno 2021, euro 11,1 milioni per l’anno 2022, euro 10,2 milioni per l’anno 2023, euro 9,6 milioni per l’anno 2024, euro 9,5 milioni per l’anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall’anno 2026.”, e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con “eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.”;

Visto

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e, in particolare, l’articolo 11, commi 14 e 14-bis, a mente dei quali sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni di recepimento del provvedimento di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze armate:

M_D_ABBE6E3 REG2024 0200243 23-10-2024



- a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302; articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171; articoli 9, 10, 11 (commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12), 14 (comma 8), 16 (comma 1), 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40;

Considerato

che agli oneri discendenti dal presente decreto si provvede:

- a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al citato articolo 1826-bis, comma 3, del Codice, sul quale gravano anche gli oneri recati dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 05 maggio 2023, adottato a mente dello stesso articolo 1826-bis, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministero difesa – Reg. n. 2323 in data 22 giugno 2023, concernente i *“Compensi forfettari di impiego e di guardia per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali delle Forze armate volti a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo”*;
- b) con le eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione, in attuazione del comma 4 del citato articolo 1826-bis del Codice;

Considerato

che il *“Concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa”* costituisce documento di pianificazione strategica per l'intero strumento militare con cui oltre ad evidenziare la necessità di potenziare programmi e obiettivi in corso, come il conseguimento della sicurezza internazionale nello scenario del Mediterraneo *“Allargato”* e la modernizzazione dello strumento militare attraverso le opportunità del progresso tecnologico e dei programmi di cooperazione europei ed internazionali, individua, quali aree di sviluppo:

- l'implementazione di nuove capacità nell'intero spettro delle operazioni, inclusi i domini spaziale e cibernetico;
- la ricerca di risorse umane innovative e specializzate che possano affrontare gli ulteriori compiti istituzionali attribuiti alle Forze armate;
- la realizzazione di modelli educativi coerenti con il concetto di *“open innovation”*;
- il progressivo rinnovamento delle infrastrutture della Difesa secondo il modello degli *Smart Military District*;

Considerato

che i Capi di stato maggiore di Forza armata, con proprie linee guida e di indirizzo, individuano specifici programmi e qualificati obiettivi che la singola Forza armata, in considerazione della propria specialità e competenza, deve implementare per dare attuazione al disegno strategico del Capo di stato maggiore della difesa;

Considerato

che gli specifici compensi da istituire a mente del citato articolo 1826-bis, comma 1, del Codice, a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, sono definiti quali incentivi al personale che, nell'ambito delle peculiari funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, è chiamato ad attuare specifici programmi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza internazionale e della difesa del Paese ovvero raggiungere qualificati obiettivi per il conseguimento dei precipui compiti d'istituto di ciascuna unità organizzativa nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali;



Tenuto conto	che il personale militare: - non è destinatario delle previsioni in materia di valutazione delle performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, laddove viene fatta salva la disciplina dei rispettivi ordinamenti per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - è sottoposto a un diverso sistema di valutazione ovvero alla periodica (nella misura massima annuale) rilevazione delle prestazioni lavorative, delle attitudini, del rendimento e dei risultati, con riferimento all'incarico ricoperto, all'attuazione di specifici programmi e al raggiungimento di qualificati obiettivi assegnati, attraverso la redazione della documentazione caratteristica, ai sensi degli articoli 1025 e 1026 del Codice e dell'articolo 688 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che si conclude con l'attribuzione di una qualifica di merito che va da <i>"insufficiente"</i> ad <i>"eccellente"</i>;
Valutato	pertanto, di dover considerare quale indicatore positivo del rendimento professionale e dei risultati conseguiti, ai fini dell'attribuzione dei compensi di cui al presente decreto, la documentazione caratteristica del maggiore e tenente colonnello e, in particolare, quella che riporta la qualifica finale di <i>"eccellente"</i> attestante coloro che emergono nettamente per qualità e rendimento eccezionali;
Visti	i decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti, rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 l'attribuzione degli specifici compensi di funzione per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica: - 1° agosto 2019, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 1851, in data 5 agosto 2019; - 28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 189, in data 25 gennaio 2021; - 14 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 309, in data 7 febbraio 2022; - 21 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 238, in data 25 gennaio 2023; - 28 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 226, in data 19 gennaio 2024;
Considerato	che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 dicembre 2023, le risorse residue, rese disponibili per l'esercizio finanziario 2023, ammontano complessivamente a euro 719.553,00 lordo Stato, di cui euro 637.441,00 attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed euro 82.112,00 attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste	le informative agli organismi della Rappresentanza militare di cui alle lettere dello Stato maggiore della difesa protocollo n. M_D A0D32CC REG2023 0213169 in data 9 ottobre 2023 e protocollo n. M_D A0D32CC REG2024 0005778 in data 10 gennaio 2024;
Considerato	che la platea dei beneficiari è stata definita verificando, mediante la documentazione caratteristica, l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi finalizzati al conseguimento dei precipui compiti d'istituto propri di ciascuna unità organizzativa delle Forze armate;
Vista	la proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa di cui alle lettere protocollo M_D A0D32CC REG2024 0109311 in data 7 maggio 2024 e successiva integrazione protocollo n. M_D A0D32CC REG2024 0118744 in data 17 maggio 2024,



DECRETA

Articolo 1

(Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti)

1. Per l'anno 2023, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, preposti all'espletamento di funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, è attribuito uno specifico compenso di funzione calcolato su base mensile e corrisposto in unica soluzione l'anno successivo a quello di riferimento, nelle misure lorde base stabilite nella Tabella A allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.

Articolo 2

(Presupposti, criteri per l'attribuzione e modalità applicative)

1. Il compenso di cui all'articolo 1 spetta al personale militare che, nell'anno di riferimento, ha attuato gli specifici programmi ovvero ha conseguito qualificati obiettivi istituzionali nell'assolvimento dei precipui compiti d'istituto propri di ciascuna unità organizzativa e ha riportato nella documentazione caratteristica, quale verifica positiva degli stessi, la qualifica di "eccellente".
2. Se nei riguardi del personale interessato non sia stata redatta alcuna scheda valutativa recante la qualifica finale, il Comandante di corpo, ai soli fini dell'attribuzione del compenso, valuta se i giudizi formulati nei rapporti informativi o negli altri documenti equivalenti siano equiparabili a quello di "eccellente".
3. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale che, a prescindere dalla qualifica conseguita nelle valutazioni caratteristiche, sia stato, nell'anno di riferimento, destinatario di provvedimenti comminatori di:
 - a) sospensione precauzionale dall'impiego;
 - b) una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
 - c) sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.
4. Ove i provvedimenti di cui al comma 3, lettere da a) a c), siano caducati da una decisione definitiva dell'Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero perché la vicenda penale causa della sospensione precauzionale dall'impiego si è conclusa con sentenza definitiva di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", il compenso è corrisposto per i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
5. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale per le mensilità in cui risulta, per almeno 15 giorni calendariali:
 - a) inviato in missione all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice;
 - b) in servizio ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
6. Il compenso di cui all'articolo 1 non è maturato per i mesi calendariali dell'anno di riferimento nei quali il personale interessato ha prestato servizio per un periodo inferiore o uguale a quindici giorni, ancorché non continuativi, quando l'assenza dal servizio risulta connessa a:
 - a) licenza straordinaria;
 - b) infermità;
 - c) frequenza di corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di Forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero;
7. La misura del compenso base di cui all'articolo 1 è maggiorata del:
 - a) 20 per cento per il personale percettore dell'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78;
 - b) 60 per cento per il personale che ricopre, contestualmente o alternativamente, un incarico:
 - 1) tabellare superiore al grado rivestito;
 - 2) di comando ma non è percettore della relativa indennità di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
8. Le misure lorde del compenso di cui all'articolo 1, maggiorate secondo le percentuali di cui al comma 7, sono riportate nella Tabella B allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.



Articolo 3
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".
2. Per il corrente esercizio finanziario, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessivi euro 6.553.416,04 si provvede:
 - a) quanto a euro 5.833.863,04 lordo Stato, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1826-bis, commi 3 e 4, del Codice e attestate:
 - per euro 5.569.472,52 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 1004 – p.g. 11; 1009 – p.g. 11; 1100 – p.g. 11; 1207 – p.g. 11; 2107 – p.g. 11; 4191 – p.g. 11; 4311 – p.g. 11; 4461 – p.g. 11 per le quote lordo dipendente; 1004 – p.g. 5; 1009 – p.g. 5; 1100 – p.g. 5; 1207 – p.g. 5; 2107 – p.g. 5; 4191 – p.g. 5; 4311 – p.g. 5; 4461 – p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato; 1025 – p.g. 2; 1023 – p.g. 2; 1110 – p.g. 2; 1211 – p.g. 2; 2111 – p.g. 2; 4204 – p.g. 2; 4324 – p.g. 2; 4474 – p.g. 2 per la quota IRAP;
 - per euro 264.390,52 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 – p.g. 9 per le quote lordo dipendente; 2043 p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato; 2066 – p.g. 2 per la quota IRAP.
 - b) quanto a euro 719.553,00 lordo Stato, mediante l'utilizzo dei residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2023, attestati:
 - per euro 637.441,00 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 1004 – p.g. 11; 1009 – p.g. 11; 1100 – p.g. 11; 1207 – p.g. 11; 2107 – p.g. 11; 4191 – p.g. 11; 4311 – p.g. 11; 4461 – p.g. 11 per le quote lordo dipendente; 1004 – p.g. 5; 1009 – p.g. 5; 1100 – p.g. 5; 1207 – p.g. 5; 2107 – p.g. 5; 4191 – p.g. 5; 4311 – p.g. 5; 4461 – p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato; 1025 – p.g. 2; 1023 – p.g. 2; 1110 – p.g. 2; 1211 – p.g. 2; 2111 – p.g. 2; 4204 – p.g. 2; 4324 – p.g. 2; 4474 – p.g. 2 per la quota IRAP;
 - per euro 82.112,00 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 – p.g. 9 per le quote lordo dipendente; 2043 p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato; 2066 – p.g. 2 per la quota IRAP.
3. Le risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare, ove presenti, esigenze relative ad annualità pregresse, ovvero al pagamento del compenso in parola per gli esercizi futuri.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE
PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI – COMPENSO BASE**

GRADO	IMPORTI MENSILI LORDI	IMPORTI ANNUALI LORDI
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	€ 34,00	€ 408,00
Maggiore (e gradi corrispondenti)	€ 24,00	€ 288,00



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE
PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI – MAGGIORAZIONI**

GRADO	IMPORTI MENSILI LORDI MAGGIORATI AL 20%	IMPORTI ANNUALI LORDI	IMPORTI MENSILI LORDI MAGGIORATI AL 60%	IMPORTI ANNUALI LORDI
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	€ 40,80	€ 489,60	€ 54,40	€ 652,80
Maggiore (e gradi corrispondenti)	€ 28,80	€ 345,60	€ 38,40	€ 460,80

